



Provincia di Modena

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Dirigente GRANA CASTAGNETTI MARCO

Determinazione n° 56 / 05/04/2013

OGGETTO :

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

DITTA CERAMICHE CAESAR S.P.A. (IMP. V. CANALETTO 107) – FIORANO MODENESE.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CHE SVILUPPA EMISSIONI IN ATMOSFERA, NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'EX DPR 203/88, AI SENSI DEGLI ARTT. 269 E 281 (*EMERGENZA FORNO E GRUPPO ELETTROGENO*) E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268, punto 1, lettera o), attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 281 comma 3, del D.Lgs 152/2006 prevede che siano sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo, ricadenti nel campo di applicazione dello stesso, che non ricadevano nel campo di applicazione dell'abrogato DPR 203/88;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuitele dal D.Lgs. n. 152/2006;

Spetta ad Arpa Modena, Distretto territorialmente competente e ARPA Sezione Provinciale di Modena, effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

La ditta CERAMICHE CAESAR S.P.A., con sede legale nel comune di Fiorano Modenese, V. Canaletto 49, ha presentato allo Sportello Unico Comunale in data 30/7/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 10/08/2012, domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da *emergenza forno e gruppo*

elettrogeno, attualmente in esercizio nel comune di Fiorano Modenese, V. Canaletto n. 107, e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex DPR 203/88;

Dal progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dal punto di emissione n. 6 (emergenza forno cottura) e n. 7 (gruppo elettrogeno) attualmente in esercizio e che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex DPR 203/88;
- il seguente consumo di materie prime:

- terre per impasto (argille, feldspati, ...)	10.000 t/anno
- componenti per smaltatura (fritte, graniglie, composti, ...)	117 t/anno

In fase di rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia stabilire i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui ai piani e programmi di qualità dell'aria;

Il Comune di Fiorano Modenese, con prot. n. 10016 del 09/08/2012, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPA MODENA - Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, con nota prot. n. 1558 del 04/02/2013, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati, per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione;

Il procedimento amministrativo si è svolto con le seguenti modalità :

Data Arrivo domanda a Provincia	10/8/2012
Termine per la conclusione del procedimento (240 gg.)	7/4/2013
Termine del procedimento	Data del presente atto

Si informa che il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Pedrazzi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 e 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la Ditta CERAMICHE CAESAR S.P.A. alla continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da *emergenza forno cottura e gruppo*

elettrogeno, che non ricadevano nel campo di applicazione dell'ex DPR 203/88, in comune di Fiorano Modenese, V. Canaletto n. 107, provincia di Modena, e di aggiornare di conseguenza l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata.

Per effetto della suddetta domanda risulta la continuazione delle seguenti emissioni:

E6	EMERGENZA FORNO
E7	GRUPPO ELETTROGENO

il Dirigente determina inoltre

1) di autorizzare la ditta CERAMICHE CAESAR S.P.A. ad esercire gli impianti e attività con emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. F1 PRESSATURA STOCCAGGIO E MOLATURA GRADINI

portata massima	33000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Silice libera cristallina (quarzo)	5	mg/Nmc (*)
Polveri totali	18	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N. F1 BIS PULIZIA PNEUMATICA REPARTO PRESSE

portata massima	2000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Silice libera cristallina (quarzo)	5	mg/Nmc (*)
Polveri totali	14	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N. F2 SMALTATURA E PREPARAZIONE SMALTI

portata massima	25000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N. F3 1 FORNO COTTURA + 1 MUFFOLA

portata massima	10000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	0,35	mg/Nmc
Polveri totali	3,5	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	3,5	mg/Nmc
Aldeidi	20	mg/Nmc
S.O.V. (come C-org. totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE AD ALTA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

PUNTO DI EMISSIONE N. F5 MISCELAZIONE E PESATURA COLORI

portata massima	1600	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

PUNTO DI EMISSIONE N. F6 - SPAZZOLATURA

portata massima	5000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	04	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

PUNTO DI EMISSIONE N. E1 FORNO 1 TERMORETRAIBILE

portata massima	1000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	saltuaria	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Prodotti della combustione del gas metano		

PUNTO DI EMISSIONE N. E2 FORNO 2 TERMORETRAIBILE

portata massima	1000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	saltuaria	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Prodotti della combustione del gas metano		

PUNTO DI EMISSIONE N. E3 EMISSIONE DA ESSICCATOIO N. 1

portata massima	4500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. E4 EMISSIONE DA ESSICCATOIO N. 2

portata massima	4500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. E5 RAFREDDAMENTO FORNO SACMI

portata massima	9000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. E6 EMERGENZA FORNO COTTURA

portata massima	8500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m

durata

occasionale

PUNTO DI EMISSIONE N. E7 GRUPPO ELETTROGENO

portata massima

N.D.

Nm³/h

altezza minima del camino

6

m

durata

occasionale

(*) Limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di Silice libera cristallina a monte dell'impianto di abbattimento sia ≥ 25 g/h.

PRESCRIZIONI**PERIODI DI APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (DEPURATORI).

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (es: forni ceramici, atomizzatori, ecc....) i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed alla Sezione Provinciale di ARPA nel cui territorio è insediato lo stabilimento, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

La Provincia, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria

alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non

superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Silice libera cristallina	UNI 10568
Metalli	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (<20mg C/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg C/Nmc)
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787
Aldeidi	EPA-TO11 A / NIOSH 2016 / EPA 430 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Semestrale per i punti di emissione n. F1, F1 bis, F2, F3 (SOV come C-org.totale e Aldeidi), F5 e F6;
- Trimestrale per il punto di emissione n. F3 (polveri, piombo e fluoro).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPA di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpa Sezione Prov.le di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

il Dirigente determina inoltre

2) di stabilire che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti la precedente autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione alla ditta CERAMICHE CAESAR S.P.A, relativamente agli impianti ubicati in comune di Fiorano Modenese, V. Canaletto n. 107 con det. n. 14, prot. n. 5717 del 20/1/2012 (pratica Prov. n. 7737);

3) di stabilire che la validità della presente autorizzazione scade il 7/9/2025; la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

IL DIRIGENTE
Ing. GRANA CASTAGNETTI MARCO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____